

DECRETO LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N.148
“Decreto fiscale 2017”

- Le principali misure fiscali d'interesse per le costruzioni -

Ottobre 2017

SOMMARIO

ROTTAMAZIONE CARTELLE- BIS (ART. 1).....	3
“SPLIT PAYMENT” - ULTERIORE AMPLIAMENTO (ART.3)	4
AUMENTO IVA – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA (ART. 5)	6

ROTTAMAZIONE CARTELLE- BIS (ART. 1)

Alla disciplina prevista dall'art.6 del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni nella legge 225/2016, che riconosce la possibilità di definire in via agevolata le cartelle di pagamento (cd. "*Rottamazione cartelle*")¹, vengono apportate le seguenti modifiche:

- 1) (co.1) vengono **riammessi al beneficio tutti coloro i quali sono decaduti dalla precedente definizione agevolata per non aver versato le rate di luglio e settembre 2017.**

A favore di questi è **posticipato il termine** dei suddetti pagamenti (pari al debito tributario o contributivo affidato all'agente della riscossione, comprensivo dei soli interessi legali) **al 30 novembre 2017** (termine già previsto per l'assolvimento della terza rata);

- 2) (co.2-3) viene **ammessa la facoltà di richiedere nuovamente** la possibilità di aderire alla **rottamazione** in relazione ai soli **carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016**, per i quali il debitore non è stato ammesso alla precedente definizione agevolata, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016.

Ora, i contribuenti interessati potranno presentare nuova **istanza di adesione entro il 31 dicembre 2017** (utilizzando apposito modello, che sarà pubblicato nel sito dell'agente della riscossione entro il 31 ottobre 2017).

A seguito della presentazione dell'istanza, l'agente della riscossione comunicherà al contribuente:

- entro il 31 marzo 2018, l'importo delle somme pendenti (che vanno versate entro il 31 maggio 2018)
- entro il 31 luglio 2018 le somme dovute per la rottamazione (che vanno versate nel numero massimo di 3 rate di pari importo, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018);

- 3) (co.4-10) viene **riconosciuta la definizione agevolata anche dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.**

I contribuenti interessati dovranno presentare **istanza di adesione entro il 15 maggio 2018** (utilizzando apposito modello, che sarà pubblicato nel sito dell'agente della riscossione entro il 31 ottobre 2017).

A seguito della presentazione dell'istanza, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente:

- entro il 31 marzo 2018, con posta ordinaria, i carichi affidati nell'anno 2017 per i quali non risulta ancora notificata la cartella di pagamento,
- entro il 30 giugno 2018, l'importo dovuto per la definizione.

¹ Sul tema, cfr. ANCE "Decreto Fiscale: "Rottamazione" delle cartelle esattoriali – Modalità operative" - ID n. 26735 del 13 dicembre 2016, ANCE "Novità fiscali 2017 – I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella C.M. 8/E/2017" - ID n. 28177 del 10 aprile 2017 e ANCE "Manovra correttiva" – Pubblicata la conversione in legge del DL 50/2017" - ID n. 29123 del 27 giugno 2017.

Il pagamento di tali somme, se non saldato in unica rata, può essere effettuato in un numero massimo di 5 rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

OSSERVAZIONI

Secondo le indicazioni fornite dalla Relazione tecnica di accompagnamento del Decreto, l'estensione della definizione agevolata ai ruoli consegnati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 garantirà all'Erario maggiori incassi per 484 milioni (di cui 385 milioni per la definizione di carichi fiscali), che si andranno ad aggiungere ai circa 552 milioni di euro attesi dal ripescaggio di poco più di 43.000 contribuenti esclusi dalla prima versione della disciplina agevolativa, non in regola con i vecchi piani di dilazione dei debiti tributari. Il miliardo e 100 di maggior gettito andrebbe dunque a cancellare una quota degli aumenti Iva attesi per il 1° gennaio 2018.

"SPLIT PAYMENT"- ULTERIORE AMPLIAMENTO (ART.3)

Il D.L. 148/2017 riformula il co.1-*bis* dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972, estendendo, a decorrere **dal 1° gennaio 2018**, l'applicazione della "**scissione dei pagamenti**" (cd. "**split payment**")², anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche.

Pertanto, per le fatture emesse dalla suddetta data, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, lo "**split payment**" verrà applicato nei confronti dei seguenti soggetti:

- tutte le **pubbliche amministrazioni**³;
- **gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali**, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- **le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche** per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- tutte le **società controllate**, in via diretta, dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e dai **Ministeri** (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le **società controllate**, in via diretta o indiretta, dalle **amministrazioni pubbliche**, dalle **regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni** o da **enti pubblici economici nazionali, regionali e locali** e da **fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche** (e le società da

² Come noto, il meccanismo viene attualmente disciplinato all'art.17-ter del DPR 633/1972 (in base al quale le imprese non ricevono più l'IVA sulle fatture emesse nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici territoriali, che viene versata direttamente dal committente). Cfr. ANCE "Split payment – Via libera della UE alla proroga fino al 2020" - ID n. 28515 del 9 maggio 2017 e ANCE "Manovra correttiva" – Pubblicata la conversione in legge del DL 50/2017" - ID n. 29123 del 27 giugno 2017.

³ A tal riguardo, viene riscritto l'art.17-ter del DPR 633/1972 (come modificato dall'art.1 del DL 50/2017 ed in vigore dal 1° luglio 2017) che, nel confermare l'applicabilità dello "split payment" agli Enti pubblici, fa riferimento all'art.1, co.2, della legge 196/2009, rispetto alla formulazione attuale che fornisce un elenco delle singole Amministrazioni coinvolte.

queste stesse controllate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70),;

- le **società quotate in borsa**, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate.

Per completezza, si ricorda anche che, con le modifiche già apportate alla disciplina dal precedente D.L. 50/2017, il suddetto **meccanismo, che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2020, è esteso anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti**, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito⁴.

Inoltre, a decorrere **dal 1° gennaio 2018**, per tutti i soggetti titolari di partita IVA i **rimborsi in conto fiscale** verranno effettuati in **tempi più rapidi**, attraverso una semplificazione delle procedure interne di emissione del pagamento (art.1, co. 4-*bis* e 4-*ter*, del D.L. 50/2017).

Pertanto, per tutti i soggetti IVA, comprese le imprese che applicano lo *split payment*, i tempi per ottenere i rimborsi subiranno un'accelerazione, in modo da ridurre da 90 a 65 giorni i tempi per ottenere l'accredito, mediante l'utilizzo dei fondi dell'Agenzia delle Entrate, senza attendere gli specifici stanziamenti di bilancio⁵.

Con Decreto del Ministro dell'economia e finanze, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 148/2017 (ovvero entro il 29 novembre 2017), verranno stabilite le modalità attuative delle nuove disposizioni.

OSSERVAZIONI

L'ulteriore ampliamento dell'ambito applicativo dello "split payment" preoccupa fortemente le imprese del settore delle costruzioni. L'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PP.AA. è già in vigore dal 2015 ed è considerato elemento già sufficiente per il contrasto all'evasione IVA.

Nell'ambito del dibattito sulla Manovra 2018, l'ANCE ha da subito richiamato l'attenzione del Governo sulle conseguenze disastrose per il settore che derivano dalle ultime novità in tema di IVA. In particolare, la proroga e l'estensione dell'ambito applicativo dello "split payment".

Per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, dal meccanismo dello "split payment" deriva infatti un incremento esponenziale del credito IVA. Tale criticità, poi, si aggrava quando i lavori sono realizzati tramite strutture consortili. In questi casi, infatti, il credito IVA si forma in capo al Consorzio che, per sua natura, è destinato a sciogliersi ad opera ultimata, per cui il recupero del credito diventa veramente difficoltoso.

A tal proposito, l'ANCE sostiene la necessità di rendere obbligatorio l'uso della fattura elettronica per tutte le operazioni tra soggetti IVA (quindi, anche tra privati), in sostituzione dello "split payment". Se l'introduzione di tale modalità di fatturazione trovasse conferma, l'ANCE è convinta che si potrebbe procedere contestualmente alla definitiva abolizione dello "split payment".

⁴ Tale modifica viene prevista mediante l'abrogazione del co.2 del citato art.17ter del DPR 633/1972.

⁵ Si ricorda che non è stato ancora emanato l'atteso Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale devono essere stabilite le modalità attuative della nuova procedura di rimborso. Il termine di legge è scaduto lo scorso 24 settembre 2017.

Alternativamente, al fine di ripristinare il principio di neutralità dell'IVA, che questo meccanismo di fatto mina, potrebbe estendersi l'applicazione del "reverse charge", quale meccanismo di liquidazione dell'IVA dovuta ai fornitori (in uso già da un decennio dalle imprese del settore delle costruzioni), tutte le volte in cui si renda applicabile lo "split payment" verso i committenti pubblici.

AUMENTO IVA – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA (ART. 5)

L'art. 5 del D.L. 148/2017 interviene nuovamente sulle clausole di salvaguardia relative all'aumento delle aliquote IVA e delle accise, già introdotte dalla legge 190/2014 (Stabilità 2015)⁶.

In particolare, a decorrere **dal 1° gennaio 2018**, il "Decreto fiscale" **rimodula** esclusivamente l'incremento previsto per l'**aliquota IVA** del 10%, che quindi passerebbe all'11,14% dal 1° gennaio 2018 (al posto del previsto 11,5%) per poi assestarsi al 12% dal 1° gennaio 2019 (aumento già così previsto).

Detta correzione al ribasso dell'aliquota IVA al 10%, in ogni caso, non ne esclude comunque l'aumento né modifica l'incremento, già previsto per l'**aliquota IVA** del 22%, che rimane invariato.

Pertanto, l'incremento delle aliquote IVA è così definito:

Aliquote IVA vigenti	Aliquote IVA dal 1° gen.2018	Aliquote IVA dal 1° gen.2019	Aliquote IVA dal 1° gen.2020	Aliquote IVA dal 1° gen.2021
10%	11,14%	12%	13%	13%
22%	25%	25,4%	24,9%	25%

OSSERVAZIONI

L'ANCE esprime forte preoccupazione per il mantenimento, seppur in misura parziale, delle "clausole di salvaguardia", secondo le quali le aliquote IVA vigenti subirebbero dal 2018 un innalzamento dall'attuale 10% all' 11,14% e dal 22% al 25%.

Si esprime, altresì, profondo rammarico per una rimodulazione dell'aliquota IVA del 10% che posticipa solo temporalmente i già previsti incrementi dal gennaio 2019 e un mantenimento delle decisioni di incremento prese (con il D.L. 50/2017) riguardo l'aliquota IVA del 22%.

Sembrano, inoltre, di fatto disattesi gli impegni che il Governo ed il Parlamento hanno recentemente assunto in ordine alla completa sterilizzazione delle clausole di salvaguardia sulle imposte indirette per l'anno 2018⁷.

⁶ Cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2015 - Pubblicazione in G.U. - Misure fiscali d'interesse per il settore" - ID n. 18852 del 08 gennaio 2015 e, da ultimo ANCE "Manovra correttiva" – Pubblicata la conversione in legge del DL 50/2017" - ID n. 29123 del 27 giugno 2017.

⁷ Cfr. ANCE "Risoluzioni sulla Nota di aggiornamento del DEF – Le misure fiscali di interesse" - ID n. 30003 del 5 ottobre 2017.

Ad avviso dell'ANCE, la decisione di incrementare le aliquote IVA per recuperare gettito è una scelta che non tiene conto degli effetti sul mercato e della contrazione dei consumi che una simile misura è in grado di generare.

L'innalzamento dell'aliquota ridotta del 10% colpirebbe il mercato immobiliare, ad esempio, delle "seconde case" e del comparto degli investimenti in case da affitto, e, tra l'altro, si ripercuoterebbe sugli stessi Enti pubblici, provocando, per questi, un incremento dei "costi fiscali" connessi alla realizzazione di opere pubbliche.